



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2022

composta dai magistrati:

Dott.	Vincenzo PALOMBA	- Presidente
Dott.ssa	Fabia D'ANDREA	- Consigliere
Dott.	Fabio CAMPOFILONI	- Referendario
Dott.	Matteo SANTUCCI	- Referendario (relatore)
Dott.	Fabio BELFIORI	- Referendario

RENDICONTO 2019
COMUNE DI MONTELUPONE (MC)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e 167, della richiamata legge finanziaria;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR con cui sono state dettate le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2019;

Vista la relazione-questionario afferente al rendiconto 2019 trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montelupone, acquisita agli atti in data 28 aprile 2021 con il protocollo numero 2191;

Vista la nota istruttoria, inviata in data 28 maggio 2021 con protocollo n. 2938, con cui il magistrato incaricato informava il Comune di Montelupone circa gli esiti dei controlli effettuati chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente e acquisite agli atti di questa Sezione regionale di controllo in data 28 giugno 2021 con numero di protocollo 3449 come integrate con successive note del 6 ottobre 2021 acquisite al protocollo con i numeri 4337 e 4340;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l'odierna Camera di consiglio;
Udito il Magistrato relatore dott. Matteo Santucci.

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata significativamente incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in uno ad una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una

maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato articolo 148 e, in particolare, il nuovo articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*, precisando, al comma due, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *“alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*.

L’ultimo comma dell’articolo in disamina detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che *“l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e che *“tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”*. L’omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l’esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell’attuazione *“dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

La Corte costituzionale in diverse pronunce (*cfr., ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l’evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equi-ordinazione sancito dall’articolo 114 della Carta fondamentale.

Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative*), e dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli 81, 97, 117 e 119).

In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità.

Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198).

Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così, sinteticamente, ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche effettuate precisando che l'assenza di specifico rilievo non integra implicita valutazione positiva.

FATTO E DIRITTO

Montelupone è un piccolo ente locale del maceratese di poco più di 3.400 abitanti, non ricompreso in quell'ampia area territoriale definita "cratere", comprendente i comuni colpiti dai gravi eventi sismici che hanno investito il centro Italia nel 2016 (allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229).

In sede di esame della relazione-questionario predisposta e trasmessa dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute puntuali verifiche i cui esiti sono di seguito esposti.

1. Mancato aggiornamento del sito WEB - Sezione amministrazione trasparente

In sede istruttoria veniva rilevata l'omessa ovvero la non corretta pubblicazione di atti, parti integranti di atti e allegati sul sito istituzionale, nella dedicata sezione "*Amministrazione trasparente*", in particolare con riferimento alla documentazione inerente a taluni rendiconti ("*Bilanci*"), ai dati sulle partecipazioni, al Regolamento di contabilità e ai dati afferenti alla contrattazione integrativa del personale.

L'Amministrazione, in riscontro ai rilievi mossi, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione della documentazione mancante.

Sul punto, nel richiamare la funzione informativa del sistema di bilancio da cui discende, a mente del principio contabile generale della pubblicità, l'onere di garantire l'effettiva conoscibilità dei contenuti significativi e caratteristici dei provvedimenti amministrativo-contabili adottati dall'Ente ai diversi *stakeholders* (singoli cittadini e organismi sociali), si invita l'Amministrazione comunale a curare, nel pieno rispetto della vigente disciplina, le previste pubblicazioni (atti; provvedimenti; dati), garantendone, al contempo, una archiviazione informatica che ne consenta la semplice ed intuitiva consultazione.

2. Risultato di amministrazione: andamento pluriennale

2.1. Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015

Le operazioni di riaccertamento straordinario, effettuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare i residui attivi e passivi al principio generale della competenza finanziaria, c.d. "potenziata", hanno comportato la cancellazione definitiva dalle scritture contabili dei residui non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate ovvero la loro reimputazione agli esercizi di effettiva esigibilità.

Il risultato di amministrazione contabilizzato al 1° gennaio 2015, in esito alle richiamate attività, risultava pari ad euro 397.372,16 (lettera A del prospetto ministeriale), con accantonamenti per euro 283.209,86 (di cui euro 102.578,03 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 40.000,00 di fondo contenzioso, euro 25.000,00 di fondo spese legali, euro 570,00 di fondo indennità Sindaco ed euro 115.061,83 di "*Fondo opere pubbliche*"), vincoli derivanti da legge e principi contabili per euro 43.440,73 e una quota destinata agli investimenti pari a euro 370.885,97.

La parte disponibile (lettera E del prospetto ministeriale) risultava, dunque, negativa per euro 300.164,40.

2.2. Risultati di amministrazione 2015-2019: evoluzione e composizione

Nel prospetto seguente, elaborato d'ufficio sulla base dei dati disponibili in FINANZA LOCALE e in BDAP, trova esposizione l'evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione nel quinquennio 2015-2019.

Esercizi	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio	688.699,02	402.662,51	552.024,92	548.071,60	1.051.107,47
Riscossioni	4.884.987,91	4.543.192,02	4.201.379,50	5.426.715,31	5.562.421,19
Pagamenti	5.171.024,42	4.393.829,61	4.205.332,82	4.923.679,44	4.728.775,88
Saldo di cassa al 31 dicembre	402.662,51	552.024,92	548.071,60	1.051.107,47	1.884.752,78
Fondo di cassa al 31 dicembre	402.662,51	552.024,92	548.071,60	1.051.107,47	1.884.752,78
Residui attivi	3.767.239,35	2.934.460,59	2.379.446,07	1.992.195,46	2.381.976,82
Residui passivi	2.925.335,64	2.380.740,29	1.564.718,93	1.583.403,26	1.795.164,57
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	55.267,95	56.741,11	74.126,63	60.743,23	51.450,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	755.001,09	580.346,29	755.418,79	731.813,45	850.326,05
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	434.297,18	468.657,82	533.253,32	667.342,99	1.569.788,98
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	121.166,16	171.715,46	221.011,99	193.981,08	243.041,39
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	70.000,00	97.518,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Fondo indennità fine mandato del sindaco	1.546,10	2.522,20	3.498,00	4.474,1	5.727,29
Altri accantonamenti	115.061,83	115.061,83	143.561,83	40.000,00	0,00
Totale parte accantonata	307.774,09	386.817,49	408.071,82	278.455,18	328.768,68
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	20.102,81	0,00	0,00	53.044,20	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	830.000,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	20.102,81	0,00	0,00	103.044,20	830.000,00
Totale parte destinata agli investimenti	99.744,71	77.493,98	106.233,33	238.513,19	369.028,07
Totale parte disponibile	6.675,57	4.346,35	18.948,17	47.330,42	41.992,23

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Finanza Locale, BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione) e nota Comune di Montelupone prot. n. 3449/2021

I dati contabili esposti danno atto di una situazione finanziaria sostanzialmente ordinata, con risultati di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale) e quote disponibili (lettera E del prospetto ministeriale) positivi in tutto il periodo considerato.

Regolare appare, altresì, l'evoluzione dinamica dei risultati contabili considerata l'avvenuta applicazione, anno su anno, delle quote di avanzo.

L'esame della documentazione disponibile in atti ha consentito, tuttavia, di riscontrare la presenza di talune incongruenze tra i valori contabili riportati dall'OREF nelle proprie relazioni e gli omologhi valorizzati nelle delibere di approvazione dei rendiconti e in BDAP. Sul punto, si richiama l'Amministrazione comunale e i competenti organi di controllo a puntuali verifiche di congruenza fra i dati riportati nei diversi documenti contabili.

3. Accantonamenti iscritti a carico del risultato di amministrazione

3.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato a carico del risultato di amministrazione contabilizzato al 31 dicembre 2019, calcolato con metodo ordinario e media semplice, risulta pari a euro 243.041,39, in aumento rispetto agli esercizi precedenti, andamento, invero, mantenuto anche nella successiva annualità (2020).

Esercizio	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FCDE	121.166,16	171.715,46	221.011,99	193.981,08	243.041,39	367.236,62

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Finanza Locale e BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

Dalle informazioni acquisite, il FCDE risulta essere stato integralmente destinato alla sterilizzazione di residui attivi del titolo I per euro 182.646,84 e del titolo III per euro 60.394,55, individuati come di seguito:

- ICI/IMU recupero evasione;
- Imposta sulla pubblicità;
- Tassa rifiuti;
- Tassa rifiuti recupero evasione;
- Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale;
- Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale - ruoli;
- Canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Fitti reali di fabbricati;
- Recuperi e rimborsi diversi;
- Proventi manifestazioni varie;
- Proventi da impianti sportivi;
- Contributi e trasferimenti da privati.

L'assenza di particolari profili di criticità inerenti alla determinazione dell'accantonamento in argomento, non esime, tuttavia, questa Sezione regionale di controllo dal segnalare

l'impossibilità di riscontrare integralmente i dati contabili forniti in ragione della indisponibilità in BDAP dei valori completi afferenti ai residui attivi al 1° gennaio, valori che si invita in questa sede, qualora necessario, ad integrare.

Tenuto conto della particolare rilevanza che l'istituto assume nel sistema della nuova contabilità armonizzata, si ritiene opportuno evidenziare come la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia in sede previsionale che consuntiva, debba scrupolosamente rispettare la vigente disciplina contabile al fine di soddisfare la fondamentale esigenza di garanzia sostanziale degli equilibri di bilancio, statici e dinamici, senza, al contempo, sottrarre alla gestione risorse in misura superiore a quanto strettamente necessario (*cfr.*, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 9/2016/INPR), ferma la facoltà di escludere risorse dal computo, con conseguente onere di esaustiva motivazione e assunzione di responsabilità.

Alla luce di quanto rappresentato, si richiama l'Amministrazione comunale ad una determinazione del FCDE in piena conformità al vigente quadro normativo nonché l'OREF allo scrupoloso adempimento delle funzioni ausiliarie e di vigilanza ad esso attribuite dalla legge in materia.

Si rappresenta, sin d'ora, che la fattispecie sarà oggetto di puntuali verifiche in sede di successivi cicli di controllo.

3.2 Accantonamento a fondo rischi contenzioso (spese legali)

L'andamento ondivago del fondo rischi contenzioso nel periodo 2015-2020, così come esposto nel seguente prospetto, ha reso necessari approfondimenti istruttori in ordine alla congruità dell'accantonamento rispetto alla situazione delle controversie in essere e potenziali.

31 dicembre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo rischi contenzioso	70.000,00	97.518,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
Fondo rischi passività potenziali				40.000,00		70.000,00

Fonte: Elaborazione Cdc su dati delle Relazioni-questionario e delle Relazioni OREF degli anni 2015-2020, nota Comune di Montelupone prot. n. 3449/2021

L'Ente nelle proprie deduzioni, invero non corredate da riscontri puntuali circa gli esiti della ricognizione del contenzioso prevista dalla vigente disciplina, ha meramente rappresentato

che la congruità del fondo risulta attestata con relazione del Segretario comunale sulla base delle cause pendenti “*preso atto dell’aggiornamento del repertorio*”.

In argomento, non può non rammentarsi che l’accantonamento a titolo di fondo rischi spese legali costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, valutato il connesso rischio di soccombenza, e rappresenta, in un’ottica di sana gestione, misura prudenziale diretta a neutralizzare eventuali effetti negativi sugli equilibri di bilancio derivanti dall’insorgenza di oneri non previsti.

Si evidenzia, altresì, per dovuta completezza, che la verifica di congruità del fondo in disamina è affidata dai principi contabili all’Organo di revisione economico-finanziaria, che, a tal fine, dovrebbe essere periodicamente e puntualmente informato della situazione anche inerente al nuovo contenzioso *in fieri* (cfr., *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Si richiama l’Amministrazione comunale e l’OREF, ciascuno per il proprio ambito di competenza, al puntuale rispetto della vigente disciplina, rappresentando, sin d’ora, che la fattispecie sarà oggetto di puntuali approfondimenti nei futuri cicli di controllo.

3.3 Fondo perdite società partecipate

A fronte di specifici approfondimenti istruttori svolti alla luce dell’assenza di accantonamenti a titolo di fondo perdite società partecipate, l’Amministrazione comunale, in coerenza con quanto riportato dall’OREF nella propria relazione sul rendiconto 2019, ha rappresentato di non aver proceduto ad alcun accantonamento, nell’esercizio 2019 e in tutto in tutto il quadriennio precedente, in ragione dell’assenza dei presupposti a fondamento dello stesso.

La fattispecie sarà oggetto di puntuali verifiche istruttorie future.

4. Gestione della liquidità

4.1 Flussi di cassa

La documentazione contabile disponibile in atti dà conto di una gestione di cassa nel complesso regolare, con fondo cassa al 31 dicembre 2019 pari a euro 1.884.752,78 e corrispondenza tra le scritture contabili interne e quelle dell’istituto tesoriere.

L’Ente non risulta, peraltro, aver fruito nell’esercizio 2019 di anticipazioni ordinarie di tesoreria né di aver fatto ricorso, in esercizi precedenti, all’anticipazione straordinaria di liquidità offerta dalla Cassa depositi e prestiti.

L'andamento dei saldi di cassa finali, attualizzato all'esercizio 2020, trova esposizione nel seguente prospetto di sintesi.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 31/12	402.662,51	552.024,92	548.071,60	1.051.107,47	1.884.752,78	2.394.657,47
Quota vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,27

Fonte: Ricostruzione Cdc su dati delle relazioni-questionario e delle relazioni OREF al rendiconto

4.2 Cassa vincolata

Com'è evidente, in tutti gli esercizi considerati, eccezion fatta per il 2020, la cassa vincolata non ha trovato valorizzazione, circostanza questa non coerente, quantomeno *prima facie*, con una fisiologica gestione della liquidità, nonostante l'OREF, nella relazione al rendiconto 2019, abbia confermato l'assenza di *"fondi in cassa vincolata"* e attestato la *"verifica periodica della giacenza di cassa vincolata nel triennio e al 31/12/2019"* da parte dell'Ente.

Al fine di inquadrare compiutamente il fenomeno, si rileva come nel corso dell'esercizio 2019 si sia avuto un incasso per *"Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie"* (cod. 3.02.02.01.004), pari a euro 341.433,84, e un incasso per *"Alienazione di beni immateriali"* (cod. 4.04.03.99.001), pari a euro 800.000 (SIOPE - Elenco ordinativi per codice di bilancio - banca dati BDAP), senza alcuna corrispondente registrazione in cassa vincolata.

All'esito degli approfondimenti effettuati, permangono, altresì, perplessità circa la corretta determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio per il triennio 2016-2018, in ragione della limitata allegazione di documentazione probativa da parte dell'Ente.

Alla luce di quanto rappresentato, si evidenzia che l'assenza di registrazioni contabili utili a distinguere tra risorse genericamente destinate al finanziamento della spesa, in ossequio al principio di unicità del bilancio, e quelle destinate al finanziamento di specifici interventi, ai quali debbono essere indirizzate salvo deroghe espresse, potrebbe, in assenza di interventi correttivi, favorire il reiterato e arbitrario utilizzo per cassa di entrate vincolate, esponendo l'Ente a potenziali squilibri in ragione della necessità di ricostituire le risorse vincolate impropriamente gestite.

In materia la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha declinato utili linee di indirizzo rimarcando, in particolare, come *"la necessità di una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo sia stata tenuta in considerazione già nella regolamentazione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema contabile, in vista di un'adeguata ricostruzione da parte degli enti locali della cassa vincolata ed in relazione all'esigenza che gli stessi si dotino di*

strumenti e procedure idonei alla rilevazione delle relative movimentazioni” (deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR).

La Sezione, alla luce di quanto esposto e prendendo atto di quanto, invero sommariamente, rappresentato dall’Ente, richiama l’Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, nonché l’Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di collaborazione e di vigilanza.

Si rappresenta, sin d’ora, che la fattispecie sarà oggetto di approfondite verifiche nei futuri cicli di controllo.

4.3 Tempi di pagamento e tempestività

Dalla documentazione in atti emerge una situazione sostanzialmente ordinata dei pagamenti nei confronti dei fornitori con un ITP (2019) di -13,44, in miglioramento rispetto all’esercizio 2018 (-0,81), nonché un importo annuale dei pagamenti effettuati successivamente alla scadenza pari ad euro 590.827,21 (2019), anch’esso in riduzione rispetto all’esercizio precedente (euro 1.124.113,11).

La disponibilità delle risultanze afferenti alla gestione 2020 ha consentito di verificare un ulteriore miglioramento dell’indicatore della tempestività (-19,53) e una riduzione dell’importo annuale dei pagamenti effettuati successivamente alla scadenza (euro 339.553,60).

La situazione inerente al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2019, come risultante dalla piattaforma certificazione crediti (PCC)*, è esposta nel seguente prospetto.

fatture n.	Importo totale fatture (euro)	Importo pagato (euro)	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	Stock debito residuo al 31.12.2019 (euro)
1.209	2.914.312,04	2.204.323,51	8,42	-34,31	29.190,95

* dati aggiornati al 1° giugno 2020

Fonte: dati MEF reperibili all’indirizzo <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html>

Con riferimento a tali dati (“Dati dell’anno 2019” e “Debito residuo al 31/12/2019”), l’Ente ha ritenuto opportuno evidenziare “un’incongruenza in merito allo stock di debito residuo al 31.12.2019; giacché la differenza tra l’importo totale fatture, voce a) della tabella 5, e l’importo totale fatture pagato, voce b) della tabella 5, è pari a € 709.988,53”.

In argomento, per mera opportunità, si rappresenta che a decorrere dall'esercizio 2021 è previsto lo stanziamento in bilancio del "fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non sarà possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione. I commi 859 e seguenti dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente modificati e integrati, disciplinano puntualmente i termini e le modalità di costituzione di tale fondo in caso di mancata riduzione del debito commerciale residuo "anno su anno" e in caso di pagamenti non rispettosi dei termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

4.4 Andamento delle riscossioni

Ai fini di un più completo inquadramento delle problematiche afferenti alla gestione di cassa, sono stati effettuati approfondimenti istruttori sull'andamento delle riscossioni, sia in termini generali sia con riferimento a specifiche poste.

I dati contabili disponibili in BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) danno conto, per l'esercizio 2019, di una capacità di incasso non sempre soddisfacente, così come di seguito esposto.

Titolo	Conto residui			Conto competenza		
	Residui al 1/1/2019 (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)	Accertamenti (c)	Riscossioni (d)	% (d/c)
I	413.973,42	170.597,83	41,20	1.838.139,19	1.624.744,03	88,39
II	175.588,67	120.668,72	68,72	574.518,70	447.756,77	77,93
III	702.371,77	428.885,27	61,06	1.149.179,77	695.218,88	60,49
IV	436.821,20	206.400,34	47,25	1.900.043,00	1.139.645,69	59,97

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP - Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate

Con specifico riferimento alle entrate del titolo IV gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato, oltre ad una limitata percentuale di incasso in conto residui (47,25%), la presenza di significativi scostamenti tra gli stanziamenti di competenza (euro 6.144.714,08), gli accertamenti (euro 1.900.043,00) e gli incassi (euro 1.139.645,69), fenomeno questo non coerente né con il principio contabile generale della prudenza, che prevede che siano iscritte nel bilancio di previsione solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, né con quello della attendibilità, che prevede che le previsioni siano sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico.

Sul punto, l'Amministrazione comunale ha fornito chiarimenti, rappresentando che tali scostamenti risultano correlati a interventi programmati ma non realizzati, come di seguito riportato.

Descrizione	Importo (euro)	note
Contributo Statale per riparazione danni post sisma 2016 del Palazzo Comunale	2.100.000,00	avviamento procedure di gara per l'affidamento dei servizi tecnici
Contributo Statale per riparazione danni post sisma 2016 della Scuola Paritaria Ancelle Sacro Cuore Gesù Agonizzante	926.696,24	aggiudicazione dei soli servizi tecnici di progettazione
Trasferimenti da privati per realizzazione della residenza alloggio per anziani	900.000,00	progetto ancora in fase di reperimento di fondi necessari attraverso la partecipazione a bandi pubblici
Contributo Statale per adeguamento sismico ed antincendio palestra Scuola Elementare Madre Teresa di Calcutta	480.000,00	progetto non finanziato

Fonte: elaborazione Cdc su dati trasmessi con nota del 28 giugno 2021 prot. n. 3449/2021

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Amministrazione comunale ad un più puntuale rispetto della vigente disciplina contabile al fine di garantire maggior attendibilità e veridicità ai dati di bilancio.

4.4.1 Recupero evasione tributaria

A fronte di risultati non pienamente soddisfacenti inerenti alle riscossioni e dell'assenza di accertamenti per alcune specifiche poste (COSAP/TOSAP, altri tributi), così come evincibile dalla documentazione in atti, si riteneva opportuno acquisire chiarimenti istruttori in ordine alle eventuali attività intraprese dall'Ente al fine di incrementare le percentuali di incasso evasione tributaria, nonché esaustive informazioni circa le procedure di recupero avviate, con puntuale indicazione dei dati contabili sulle poste coinvolte.

In riscontro, l'Amministrazione comunale ha rappresentato, sottolineate le dimensioni, la struttura dell'Ente e le limitate risorse umane a disposizione, di aver affidato, aderendo a convenzione già stipulata da altro ente capofila, l'attività di riscossione coattiva dell'IMU e della TARI alla società [...] S.p.A., continuando a gestire direttamente i tributi comunali minori (Cosap, pubblicità e pubbliche affissioni).

Le specifiche sugli esiti dell'attività di contrasto all'evasione ICI, IMU e Tassa sui Rifiuti sono riportate nel prospetto che segue.

descrizione	dovuto (a)	pagato (b)	sgravato	inesigibile	saldo	% riscossione (b/a)
ICI GIUDIZIALE LOTTO 1 - Ante L.160/19	3.301,40	0,00	0,00	0,00	3.301,40	0,00
ICI STRAGIUDIZIALE LOTTO 1	13.342,75	1.540,91	0,00	8.500,43	3.301,41	11,54
IMU STRAGIUDIZIALE LOTTO 2	120.178,89	6.129,87	0,00	0,00	114.049,02	5,10
IMU STRAGIUDIZIALE LOTTO 3	39.074,11	0,00	0,00	0,00	39.074,11	0,00
TAREST TARIT TARSU TIA GIUDIZIALE LOTTO 1 - Ante L.160-19	16.339,20	799,33		11.881,91	3.657,96	4,8
TAREST TARIT TARSU TIA STRAGIUDIZIALE LOTTO 1	100.653,82	24.345,42		2.225,90	74.082,50	24,18

Fonte: elaborazione Cdc su dati trasmessi con nota del 28 giugno 2021 prot. n. 3449/2021

Il quadro emergente dall'analisi delle singole linee di recupero evasione appare evidentemente complesso, con tassi di riscossione, in generale, molto ridotti.

Le informazioni prodotte, peraltro non pienamente conformi alle richieste istruttorie, palesano, dunque, una situazione di difficoltà nella riscossione delle risorse accertate a titolo di recupero evasione tributaria, ancorché tale recupero sia stato affidato a società specializzata.

4.4.2 Considerazioni

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene opportuno evidenziare, pur nella consapevolezza delle difficoltà di esazione che affliggono gli enti locali, in particolare quelli di piccole dimensioni, la connessione esistente tra l'andamento delle riscossioni e l'effettività degli equilibri di bilancio, così come previsti e rendicontati, giacché l'incasso fisiologico è, ordinariamente, espressione del corretto accertamento, *ab origine* stanziamento, dell'entrata.

Si invita l'Amministrazione comunale a monitorare costantemente l'andamento complessivo delle riscossioni adottando i necessari interventi diretti a favorire l'incremento delle percentuali di incasso, ancor più con riferimento al recupero dell'evasione tributaria, il contrasto della quale risponde a imprescindibili criteri di giustizia fiscale e di equità sociale.

Si rappresenta, sin d'ora, che la fattispecie sarà oggetto di verifiche in sede di successivi cicli di controllo.

5. Gestione dei residui

Le verifiche istruttorie effettuate sulle risultanze della gestione dei residui hanno dato conto dell'eccedenza dei residui attivi conservati in contabilità (euro 2.381.976,82) rispetto ai passivi (euro 1.795.164,57) per euro 586.812,25, differenza questa per lo più riconducibile ad una maggiore rapidità di smaltimento di questi ultimi.

Nel complesso, al 31 dicembre 2019 si registra un incremento dei residui attivi totali conservati in contabilità del 19,56% (da euro 1.992.195,46 al 31 dicembre 2018 ad euro 2.381.976,82 al 31 dicembre 2019) e un incremento del 13,37% dei parimenti conservati residui passivi totali (da euro 1.583.403,26 al 31 dicembre 2018 ad euro 1.795.164,57 al 31 dicembre 2019).

I residui attivi iscritti al 31 dicembre 2019 risultano così distinti:

- residui attivi esercizi precedenti euro 745.641,81 (residui iniziali euro 1.992.195,46, incassi in c/residui euro 1.132.950,65), con una percentuale di smaltimento in conto residui del 56,86% (incidenza degli incassi in c/residui sui residui al 1/1);
- residui attivi di competenza euro 1.636.335,01 (accertamenti euro 6.065.805,55, incassi in competenza euro 4.429.470,54) con una percentuale di incasso in conto competenza di circa il 73,02% (rapporto tra incassi e accertamenti in conto competenza);
- residui attivi totali al 31 dicembre 2019 euro 2.381.976,82.

Con riferimento ai residui attivi maggiormente risalenti e di maggior valore l'Amministrazione comunale ha rappresentato, in termini assai generali, di procedere "con adeguata ponderazione ad un rigoroso monitoraggio circa l'effettiva riscuotibilità e le ragioni del mantenimento degli stessi", precisando che essi afferiscono, principalmente, a somme relative a ruoli pregressi TARI, sanzioni amministrativo pecuniarie per violazione del Codice della strada nonché ad oneri di urbanizzazione e relative sanzioni.

Gli specifici chiarimenti istruttori richiesti circa il mancato incasso del residuo anno 2016 (euro 102.310,00) relativo al "corrispettivo del servizio idrico Astea S.p.A. - rimborso mutui", sono rimasti inevasi.

Con riferimento ai residui passivi conservati al 31 dicembre 2019, si evidenziano i seguenti dati:

- residui passivi esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 542.297,24 (residui iniziali euro 1.583.403,26, pagamenti in c/residui euro 1.012.089,50) con una percentuale di smaltimento del 63,91% (incidenza dei pagamenti in c/residui sui residui al 1/1);
- residui passivi di competenza pari ad euro 1.252.867,33 (impegni euro 4.969.553,71, pagamenti euro 3.716.686,38) con una percentuale di formazione dei residui del 25,21% (incidenza dei residui 2019 sugli impegni di competenza 2019);
- residui passivi totali euro 1.795.164,57.

Circa l'80% di tali residui risultano afferenti alla Missione 01-Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione (euro 270.902,74), alla Missione 03-Ordine pubblico e sicurezza (euro 240.836,93), alla Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità (euro 188.293,87) e alla Missione 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche (euro 687.263,96).

Inevasa è rimasta la richiesta di approfondimenti istruttori generali sulla conservazione in contabilità di residui passivi risalenti nel tempo, in relazione ai quali l'Amministrazione comunale ha riferito di procedere *“costantemente al monitoraggio degli stessi e in modo più approfondito in sede di riaccertamento ordinario”* nonché di aver *“avviato un'attenta valutazione sui residui anche nell'ottica del miglioramento dell'indice della tempestività dei pagamenti”*.

Alla luce di quanto rappresentato, al fine di fornire taluni richiami operativi di indubbia utilità, si sottolinea la rilevanza primaria che assume nel sistema contabile di un ente l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da effettuarsi con il coinvolgimento di tutti i responsabili degli uffici/servizi in modo da assicurare una rappresentazione veridica ed attendibile dei risultati contabili. Solo effettuata in tal guisa tale attività consente, infatti, di individuare puntualmente i crediti di dubbia e difficile esazione, i crediti inesigibili, i crediti e i debiti insussistenti o prescritti, nonché i crediti e i debiti non correttamente imputati, diversamente essa sarebbe ridotta ad operazione meramente formale, svuotata di concretezza, non utile ad assicurare un corretto processo formativo delle valutazioni riportate nei documenti del sistema di bilancio.

In materia, si ritiene, altresì, opportuno richiamare le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria che non può limitarsi ad una verifica formale dei residui attivi e passivi conservati, viepiù se vetusti, ma è tenuto, in ossequio alle vigenti previsioni normative, a precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza in relazione alle ragioni del mantenimento in bilancio.

6. Indebitamento-Rilascio di garanzia fidejussoria

L'indebitamento, com'è noto, rappresenta un indicatore fondamentale della complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale di un ente locale ed è oggetto di articolata disciplina che specifica la destinazione delle risorse acquisite, stabilisce vincoli procedurali per l'attivazione delle fonti di finanziamento e fissa limiti per l'assunzione di nuovi mutui/prestiti.

La documentazione in atti ha dato conto, con un valore del 1,26%, in miglioramento rispetto al 2018 (1,89%), del rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di un debito complessivo al 31 dicembre 2019, peraltro oggetto di dedicate verifiche istruttorie in ragione di taluni disallineamenti tra gli omologhi valori esposti nei diversi documenti contabili, di euro 2.951.679,35.

Sulla base dell'informativa dell'OREF circa la concessione di garanzia fidejussoria (euro 77.000,00), a favore della "A.S.D. Montelupone Calcio A5", sono stati effettuati approfondimenti istruttori sui termini generali del contratto nonché sull'assenza di vincoli prudenziali a carico del risultato di amministrazione contabilizzato al 31 dicembre 2019.

Con riferimento al primo profilo, l'Amministrazione comunale ha chiarito che trattasi di garanzia fidejussoria per l'accensione da parte della A.S.D. Montelupone Calcio A5 di un mutuo (valore originario euro 77.000,00; tasso fisso; durata novennale; rate semestrali costanti), destinato a finanziare lavori di manutenzione straordinaria di struttura sportiva sita in territorio comunale.

Circa l'assenza di vincoli prudenziali a carico del risultato di amministrazione, l'Ente ha rappresentato come essa vada ricondotta alla mancata sussistenza di *"presupposti per procedere all'accantonamento"*.

Il tenore e la laconicità di tali chiarimenti rendono necessarie talune precisazioni.

Com'è noto, il contratto di fidejussione, disciplinato dagli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, assimilato da consolidata giurisprudenza contabile alle lettere di patronage c.d. "forti", può negativamente incidere sia sulla sostenibilità dell'indebitamento sia sugli equilibri futuri dei bilanci giacché *"è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui"*.

La vigente disciplina, al fine di mitigare i menzionati rischi, prevede puntuali presupposti e limiti, quantitativi e operativi (articoli 202 e 207, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267),

alla concessione di garanzia fidejussoria nonché l'onere, a carico del garante, di effettuare, nel rispetto del principio della prudenza, un accantonamento diretto ad assicurare la copertura della spesa emergente in caso di escussione del debito garantito (principio contabile applicato n. 5.5 allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Si invita l'Amministrazione comunale ad operare nel pieno rispetto della vigente disciplina contabile, rappresentando, sin d'ora, che la fattispecie sarà oggetto di specifiche verifiche in sede di successivi cicli di controllo.

7. Servizi conto terzi e partite di giro

Gli approfondimenti istruttori effettuati hanno dato conto di lievi differenze tra le cancellazioni di residui attivi (euro zero) e passivi (euro 204,13) inerenti ai servizi conto terzi/partite di giro nonché tra gli omologhi residui attivi e passivi, quest'ultimi anche vetusti, conservati in contabilità rispettivamente al titolo IX dell'entrata (euro 7.393,47) e al titolo VII della spesa (euro 28.178,84).

Con riferimento al profilo della differenza tra le cancellazioni, l'Ente ha riferito trattarsi di errata contabilizzazione, mentre, con riferimento alla differenza tra i residui attivi e passivi conservati in contabilità non ha prodotto esaustivi chiarimenti circa il loro disallineamento, salvo dare atto del pagamento di una "*somma relativa a restituzione deposito cauzionale*" nel corso dell'esercizio 2021.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene opportuno ricordare che a mente di quanto previsto dall'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dai principi contabili applicati (principio n. 7 allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), sono annoverate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi/partite di giro quelle poste contabili che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito, iscritte per conto di soggetti terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Da ciò la corrispondenza tra gli stanziamenti e gli accertamenti d'entrata e le previsioni e gli impegni di spesa, nonché tra le relative cancellazioni.

Si sollecita l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto della normativa in materia, in quanto l'irregolare contabilizzazione di poste fra i servizi conto terzi/partite di giro potrebbe alterare le risultanze di bilancio, compromettendone la veridicità e l'attendibilità.

Si comunica, sin d'ora, che la fattispecie sarà oggetto di approfondimenti nei successivi cicli di controllo.

8. Organismi partecipati

L'assetto delle partecipazioni detenute dal Comune di Montelupone così come desumibile dai dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS (Portale del Tesoro-Banca dati delle partecipazioni) è esposto nel prospetto che segue.

Denominazione	Percentuale partecipazione (%)	Stato	Utile (perdita) dell'esercizio 2018 (euro)
Centro Marche Acque S.r.l.	4,035	Attiva	1.079.425
Cosmari S.r.l.	1,08	Attiva	183.120
Farmacia San Firmano S.r.l.	51	Attiva	4.746
Società per L'acquedotto del Nera S.P.A. - S.A.N. S.p.a.	1,37	Attiva	1.530
T.A.S.K. - Telematic Applications For Synergic Knowledge S.r.l.	0,024	Attiva	390

Fonte: Portale del Tesoro - Banca dati delle partecipazioni - dati anno 2018

Preso atto di quanto positivamente rappresentato dall'OREF circa il rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inerenti alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, nonché circa la presenza della doppia asseverazione degli Organi di revisione, in sede istruttoria si chiedeva di trasmettere la nota informativa, non allegata al rendiconto della gestione 2019 e non reperibile sul sito *web* istituzionale, evidenziando, altresì, l'assenza di riscontri da parte delle società Cosmari s.r.l. e Task s.r.l..

Sul punto, l'Amministrazione comunale ha dato conto della regolare ottemperanza all'obbligo da parte delle citate società e della mancata trasmissione all'OREF conseguente a "*errore materiale del protocollo*", senza, tuttavia, fornire copia della nota informativa (crediti/debiti) né ulteriori dettagli.

Circa l'esistenza di eventuali partecipazioni indirette nonché circa i risultati del monitoraggio dei rapporti debitori-creditori ad esse riferibili, nonostante dedicate richieste istruttorie, l'Ente non ha fornito chiarimenti.

In argomento si evidenzia che la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra enti locali e propri organismi partecipati risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio nonché di salvaguardare gli equilibri attenuando il rischio di emersione di passività latenti.

Alla luce di quanto rappresentato, nel sottolineare la doverosità degli adempimenti relativi alla conciliazione dei rapporti creditori/debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, si

richiama l'Amministrazione comunale ad una gestione amministrativo-contabile delle partecipazioni detenute conforme alla vigente disciplina, nonché ad una verifica della opportunità di mantenere partecipazioni di modesta entità.

9. Contabilità economico-patrimoniale

Il valore negativo del fondo di dotazione (Stato patrimoniale-allegato n. 10 al rendiconto) ha reso necessari dedicati approfondimenti istruttori stante l'assenza in atti di informazioni integrative.

Sul punto, L'Ente ha rappresentato nelle proprie deduzioni che l'importo negativo di tale fondo, a fronte di un patrimonio netto pari a euro 14.363.838,90, si è determinato *“esclusivamente per la componente della riserva per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali pari ad € 14.603.892,77”*.

In materia, com'è noto il DM Economia e finanza del 10 novembre 2020, richiamato dalla Commissione Arconet nella FAQ n. 46 del 18 febbraio 2021, prevedeva che *“Nel caso in cui il fondo di dotazione risulti negativo per l'elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione”*.

Tuttavia, il successivo DM Economia e finanze del 1° settembre 2021 di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (tredicesimo correttivo della contabilità armonizzata), ha previsto l'impossibilità che tale fondo assuma valore negativo, disponendo a carico degli enti puntuali interventi di riequilibrio.

Considerato quanto esposto, si invita l'Amministrazione comunale a garantire la puntuale applicazione della disciplina contabile tempo per tempo vigente, rappresentando sin d'ora che la fattispecie sarà oggetto di verifiche nei futuri cicli di controllo.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

ACCERTA

i profili di criticità di cui in parte motiva

INVITA

- a monitorare l'evoluzione, anno su anno, delle poste vincolate, accantonate e destinate iscritte a carico del risultato di amministrazione;
- ad assicurare la regolare determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in piena conformità al vigente quadro normativo;
- a garantire una congrua quantificazione del fondo rischi per spese legali;
- ad assicurare la regolare registrazione dei movimenti di cassa, con particolare attenzione alle risorse vincolate.

RACCOMANDA

- il puntuale adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
- il miglioramento dei tassi di riscossione e l'adozione di ogni opportuna iniziativa per utile a tal fine;
- una rigorosa verifica dei residui attivi e passivi e dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento;
- il rispetto della normativa in materia di rilascio di garanzie fidejussorie;
- la puntuale applicazione della vigente disciplina in materia di servizi conto terzi;
- l'osservanza della disciplina in materia di rapporti amministrativo-contabili con gli organismi partecipati nonché il puntuale monitoraggio dei rapporti finanziari con essi intercorrenti;
- la corretta applicazione della disciplina afferente al fondo di dotazione.

RISERVA

il compimento di successive verifiche in ordine al superamento delle criticità rilevate.

RICHIAMA

l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montelupone ad esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, altresì, con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montelupone (MC).

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2022, tenuta da remoto ai sensi dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato e integrato.

Il Magistrato relatore
Matteo Santucci
f.to digitalmente

Il Presidente
Vincenzo Palomba
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 27 gennaio 2022

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Barbara Mecozzi
f.to digitalmente